SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO

(QUADRO D'INSIEME ALLA LUCE DELLE NOVITA' IN MATERIA DI ASD)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Sport dilettantistico e pacificazione fiscale: il D.L. 119/2018

Luigi Turrini
Dottore Commercialista

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

D.L. 23/11/2018, n. 119 (convertito dall’art. 1, c.1 L. 17/12/2018, n. 136)

Art. 01

Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 3

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Art. 9

Irregolarità formali

Art. 9-*bis*

Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

DESTINATARI DELLA NORMA

- SSD e ASD che al 31/12/2017 erano iscritte al registro del CONI e che lo erano nel periodo d'imposta oggetto di definizione

DEFINIZIONI AGEVOLATE AMMESSE

- **ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO** (art. 2)
- **CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI** (art. 6)

CONDIZIONI

L'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, non deve essere superiore ad euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

Artt. 2/7 (e provv. A.E. prot. 298724/2018 e 301338/2018)
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

DEFINIZIONI AGEVOLATE AMMESSE

- Avvisi di accertamento
- Avvisi di rettifica e di liquidazione
- Atti di recupero (crediti indebitamente impiegati anche in compensazione)
- Somme contenute negli inviti al contraddittorio
- Accertamenti con adesione

NOTIFICATI (o sottoscritti nel caso degli accertamenti con adesione) ENTRO IL **24/10/2018** (data di entrata in vigore del D.L.)

NON IMPUGNATI e ANCORA IMPUGNABILI A TALE DATA

DEFINIZIONI ESCLUSE

- Atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) ossia della regolarizzazione dei patrimoni illecitamente detenuti all'estero

Artt. 2/7 (e provv. A.E. prot. 298724/2018 e 301338/2018)
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE (solo IRES IRAP e IVA)

- Versamento del 50% delle maggiori imposte IRES e IRAP accertate
- Versamento del 100% dell'IVA
- Versamento del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti

ENTRO 30 gg. dall'entrata in vigore del D.L. (23/11/2018 o maggior termine)

Il versamento può essere eseguito anche **ratealmente**: max 20 rate trimestrali di pari importo + interessi legali (si applicano le disposizioni dell'art.8, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

NON È AMMESSA LA COMPENSAZIONE

NOTA: Se l'ammontare delle sole imposte accertate, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso d'accertamento fosse superiore ad euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata, è possibile avvalersi della definizione «ordinaria» prevista per gli altri contribuenti.

Artt. 6/7
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

DEFINIZIONI AGEVOLATE AMMESSE

- Controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate
- Aventi ad oggetto atti impositivi (escluse cartelle emesse per avvisi bonari e altri ruoli emessi per imposte e ritenute dichiarate ma non versate – TeleFisco 2019)
- Pendenti in ogni stato e grado di giudizio (incluso Cassazione anche a seguito di rinvio)
- Il cui ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte ed effettuata anche la costituzione in giudizio (chiarimento TeleFisco 2019) entro il 24/10/2018 (data di entrata in vigore del D.L.)
- Per cui non sia intervenuta pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA: Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art. 12, c. 2 D.Lgs. 546/1992)

Artt. 6/7
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE: SOMME DOVUTE.

1) **40%** del valore della lite + **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, se alla data del 24/10/2018 questa **pende ancora nel primo grado di giudizio**
2) **10%** del valore della lite + **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, se l'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia resa e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018 è **risultata soccombente**
3) **50%** del valore della lite + **10%** delle sanzioni e interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio della SSD o ASD** nell'ultima o unica pronuncia resa e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018

Entro il 31/5/ 2019

- per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione in esenzione da bollo ed effettuato un distinto versamento (Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato)

Continua…

Artt. 6/7
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE: VERSAMENTO

Entro il 31/5/ 2019

- Deve essere eseguito il **versamento** del dovuto o della prima rata

Se importi > 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in massimo 20 rate trimestrali (si applicano le disposizioni dell'art.8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
Pagamento delle rate successive alla prima: 31/8; 30/11; 28/2; 31/5, a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dall' 1/6/2019 alla data del versamento.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
NON È AMMESSA LA COMPENSAZIONE

NOTA: se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è pendente reclamo o ricorso, fosse superiore ad euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata, è possibile avvalersi della definizione «ordinaria» prevista per gli altri contribuenti. **Continua…**

Artt. 6/7
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate

- Le controversie definibili non sono sospese, salvo si faccia apposita richiesta al giudice e in tal caso il processo è sospeso fino al 10/6/2019; se entro tale data si deposita domanda di definizione e versamento eseguito, il processo resta sospeso fino al 31/12/2020

- Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore decreto (24/10/2018) e il 31/7/2019

- La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri

Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

QUALI ATTI E' POSSIBILE DEFINIRE

È definibile il contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24/10/2108, per i quali alla stessa data non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. È ammessa la definizione, purché integrale, anche solo con riferimento ad uno o più periodi di imposta contenuti nel verbale.

N.B. (Interpello risposta n. 19/2019)

non hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata PVC le seguenti attività, **se successive al 24 ottobre 2018**:

- la notifica di un **avviso di accertamento** avente a oggetto le stesse violazioni constatate nel PVC;
- la presentazione di un'istanza di **accertamento con adesione** relativa allo stesso avviso o **l'impugnazione dell'avviso stesso** (tali procedimenti, peraltro, non devono essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata).

Non osta neppure la notifica di un invito al contraddittorio

Continua

Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

COSA SI PUÒ REGOLARIZZARE

È possibile regolarizzare violazioni in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali
- contributi previdenziali
- ritenute
- imposte sostitutive
- IRAP
- IVA
- Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE)

Continua…

Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

COME EFFETTUARE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

- Presentare una **dichiarazione integrativa** entro il **31/5/2019**

- **Autoliquidare e versare le sole imposte** entro il **31/5/2019** **senza applicazione di sanzioni**. È ammesso il versamento rateale (si applicano le disposizioni dell'art.8, commi 3, 4 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata

- **NON È AMMESSA LA COMPENSAZIONE**

- In deroga allo Statuto dei diritti del Contribuente, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31/12/2015 oggetto dei PVC, i termini di accertamento sono prorogati di due anni

Art. 9
Irregolarità formali

IRREGOLARITÀ DEFINIBILI

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24/10/2018. Sono escluse le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (19/12/2018)

COME EFFETTUARE LA REGOLARIZZAZIONE

Versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e contestuale rimozione delle irregolarità od omissioni

MODALITÀ DI VERSAMENTO

versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguire in due rate di pari importo entro il 31/5/2019 e il 2/3/2020

POSSIBILI IPOTESI DI RIMEDIO IN CASO DI ERRORE

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO,
LA REMISSIONE *IN BONIS*
E GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

(CENNI)

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Con il “ravvedimento operoso” il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie.

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015

È possibile regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate **fino alla scadenza dei termini per l'accertamento**, anche se la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza.

Non è possibile se è stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento ovvero una comunicazione di irregolarità (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972)

LA REMISSIONE *IN BONIS*

Art. 2, comma 1 del D.L. 2/3/2012, n. 16 (conv. dalla L. 44/2012)

OBIETTIVO DELLA LEGGE: sanare mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad altri adempimenti formali

«La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

AUTOTUTELA: un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.
ACQUIESCENZA: se si accetta il contenuto dell’avviso di accertamento si ha diritto ad una riduzione ad 1/3 delle sanzioni.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE: “accordo” tra contribuente e A.E., che può essere raggiunto prima o dopo l’emissione di un avviso di accertamento e consente di evitare di andare in giudizio. La procedura può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Ufficio. Sospende i termini del ricorso.
RECLAMO/MEDIAZIONE: per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (50.000 per gli atti notificati dall’1/1/2018) il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione per ridurre l’ammontare della pretesa.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: proposta dalle parti o dalla stessa C.T., in udienza o fuori, si applica alle controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Riduzione delle sanzioni amministrative del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.